

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 Tipologia

Il mercato di Busano è a cadenza settimanale (ex-art.3 comma 3, lett. a, della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799)

Art.2 Giorni e orario di svolgimento

Il mercato ha luogo nel giorno di Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Gli operatori, entro le ore 7.50, devono aver installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato ed entro le ore 14.00 devono aver sgomberato l'intera area di mercato.

Qualora la giornata del Lunedì sia contemporanea con qualche festività, quella settimana il mercato avrà luogo lo stesso.

Art. 3 Sospensione e trasferimento temporanei

Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di pubblica sicurezza e di pubblico interesse.

Il Responsabile del Servizio emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento relativamente ai motivi di viabilità.

Art. 4 Localizzazione, configurazione ed articolazione

Il mercato di Busano si svolge nella Piazza San Tommaso e su Via Igonetti.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 39 del 18.12.1968 dalla quale si evidenziano:

- l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, relativamente al mercato;
- la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati ai produttori e/o allevatori.

Art. 5

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli auto negozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.

E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Deve sempre essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 6

Circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato, all'eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali su area pubblica presenti al mercato, possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 7

Ruolino del mercato

Presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino del mercato) contenente gli estremi di assegnazione di ogni concessione, della superficie assegnata, della data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del ruolino.

Copia del ruolino e della planimetria è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 di Ivrea.

Art.8

Assegnazione dei posteggi

Le modalità di assegnazione dei posteggi sono stabilite in dipendenza dalla tipologia del mercato cui il regolamento si riferisce, comunque sempre nel rispetto della deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 ed alla normativa regionale espressamente richiamata dalla stessa.

Art. 9

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3 comma 2°, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.

L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al titolo IV capo II sezione I e capo III sezione I della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 nel rispetto, nell'ordine dei criteri di cui al capo II punto 2 capoversi: 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3., stessa norma.

La graduatoria che ne deriva è compilata dall'Ufficio Commercio, deve essere costantemente aggiornata e non soggetta a scadenza.

L'assegnazione dei posteggi avviene di volta in volta in base all'ordine di posizione nella graduatoria o nel ruolino di spunta ed avverrà dalle ore 7.50 alle ore 8.20 del giorno di mercato.

Salvo che per particolari motivi di carattere igienico-sanitario è consentito, in sede di spunta, agli operatori di vendita di generi extra alimentari il posteggio nell'area predisposta per i generi alimentari non è consentito il contrario.

Art. 10

Tasse e tributi comunali

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché, dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

Art. 11

Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza decennale, ovvero per rinuncia esplicita del titolare.

La rinuncia è consentita ai soli titolari di autorizzazione ex-art. 28 comma 1°, lett.a) del D.L.vo n. 114/98, rilasciata da questo Comune per cui è prevista la revoca dell'autorizzazione.

Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata usufruizione.

La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

Art. 12

Pubblicità dei prezzi

Il cartellino e/o il listino prezzi delle merci esposte in vendita debbono essere scritte in modo chiaro e leggibile e ben esposti alla vista del pubblico.

Art. 13

Modalità di vendita e divieti

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente altre finalità non possono sporgere oltre mt. 1 (uno) dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt. 3,5.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzi e qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte.

Art. 14

Sanzioni pecuniarie nell'ipotesi di violazione dei Regolamenti Comunali

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 e 12 sono puniti con una sanzione amministrativa da Euro 25,82 ad Euro 258,23.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 5 sono puniti con una sanzione amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Le violazioni all'art. 10 seguono le disposizioni in materia di tributi comunali.

Per le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 12,91 ad Euro 129,11.

La procedura sanzionatoria è quella della Legge n. 689/81.

Art. 15

Richiamo alle modalità di sub ingresso

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione del posteggio al subentrante a condizione che siano rispettate le normative vigenti.

Art. 16

Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria che si avvale degli organi sanitari preposti.

La materia è disciplinata dal D.L.vo n. 114/98, dalla Legge n. 283/62 e relativo regolamento di attuazione come da D.P.R. n. 327/80, nonché dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 e dal D.L.vo n. 155/97.

Art. 17

Registrazione delle assenze e delle presenze

Le rilevazioni delle assenze e delle presenze dei titolari di concessioni di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale che ne curano la redazione alla decorrenza del termine orario stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione.

Art. 18

Riassegno dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Il riassegno dei posteggi è effettuato:

- a) In relazione alle opzioni esercitate dai concessionari chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base della data di concessione del posteggio. A parità di data, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche (già ambulante), desumibile mediante il Registro delle Ditte di cui al R.D. n. 2011 del 20.09.1934 oggi Registro delle Imprese.
- b) In relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed ai settori merceologici autorizzati. Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia creare pregiudizio alla progettazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 19

Posteggi per produttori e/o allevatori

Nell'ambito del mercato del lunedì viene destinata una parte di area per il commercio da parte dei produttori e degli allevatori.

L'assegnazione avviene previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata applicando i criteri di cui alla normativa regionale vigente.

L'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio che ha validità decennale rinnovabile a domanda.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di utilizzo, annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori conseguenti alla fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare nell'istanza di concessione la durata del periodo di utilizzo.

La concessione può essere rilasciata a persone singole od a forme associative in osservanza delle norme vigenti per tutto quanto concerne la disciplina dei posteggi.

I produttori e/o allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature corrette modalità di vendita e tributi comunali.

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente esclusivamente a produttori e/o allevatori autorizzati sulla base del maggior numero di presenze sul mercato e, a parità, di presenze, sulla base della maggior anzianità nell'attività di produzione e/o allevamento.

A tal fine il Comune predispone un ruolino di spunta con le modalità di cui al cap. II punto 3 degli indirizzi regionali già citati.

Art. 20

Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio

Fino all'entrata in vigore a pieno regime del D.L.vo 114/98 con la piena operatività delle opportune normative regionali nella parte riguardante il commercio su aree pubbliche l'articolo deve riferirsi ai casi previsti dalla normativa vigente attuale.

Alla piena operatività del D.L.vo n. 114/98 si farà riferimento a quest'ultimo.

Art.21

Entrata in operatività del regolamento

Il presente regolamento viene reso operativo dal quindicesimo giorno dalla scadenza della pubblicazione nelle forme di legge.

Art. 22

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si faccia riferimento al D.L.vo n. 114/98.